

Scheda tecnica legge regionale 26 luglio 2013 n.11

Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei Consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea

Il presente intervento legislativo è finalizzato al coordinamento ed alla semplificazione della legislazione vigente riguardante lo stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari.

Nell'ultimo biennio si sono susseguiti una serie di interventi del legislatore nazionale volti al rafforzamento e al coordinamento della finanza pubblica nonché alla riduzione dei costi della politica (decreti-legge n. 78/2010, n. 201/2011, n. 95/2012, n. 174/2012) che hanno previsto una serie di adempimenti a cui la Regione Emilia-Romagna ha dato attuazione e che hanno fortemente inciso sulla legislazione regionale. Per questo motivo si è reso necessario redigere un Testo unico che coordini e, qualora necessario, aggiorni e semplifichi la disciplina regionale già contenuta in alcune leggi regionali ad oggi vigenti.

Tra le novità introdotte dal presente intervento legislativo si segnala:

- la conferma del principio dei **costi standard**, già introdotto con la L.R. 17/2012, collegato a un tetto di spesa massima a carico del bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni proprie da parte dell'Assemblea Legislativa che si riduce da euro 8 a euro 7,50 procapite;
- si dispone in materia di **organizzazione e acquisizione del personale assegnato ai gruppi assembleari** nell'intento di razionalizzare i budget assegnati ai gruppi e di contenerne ulteriormente la spesa annuale rispetto a quanto stabilito nella L.R. 17/2012;
- si ribadisce la **natura privatistica dei gruppi assembleari** in quanto associazioni non riconosciute, formati dai consiglieri regionali che ad esse aderiscono, quali strumenti essenziali di azione dei partiti politici di cui sono espressione.

Il progetto di legge si articola in **otto titoli** di cui il **primo** prevede un tetto massimo di spesa a carico del bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni proprie da parte dell'Assemblea Legislativa che non può essere superiore alla quota di euro 7,50 procapite per cittadino residente nel territorio regionale. Il **secondo** titolo interviene sulle disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali (l.r. 14 aprile 1995, n. 42) disciplinando, in particolare, i casi di

sospensione dell'indennità per privazione delle libertà personali e la copertura assicurativa dei Consiglieri in carica (prima contenuta nella l.r. 24/97, ora abrogata).

Il **terzo** titolo detta disposizioni in materia di incompatibilità dei consiglieri rimandando all'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

Il **quarto** titolo è dedicato al funzionamento dei gruppi assembleari (L.R. 32/97).

Il **quinto** titolo dispone in materia di partecipazione dell'Assemblea legislativa ad organismi, comitati ed associazioni, e, fatto salvo quanto già posto in capo all'Assemblea dalla L.R. 3/1995 (ora abrogata), introduce la facoltà dell'Ufficio di Presidenza di deliberare l'adesione ad enti, associazioni o istituzioni che svolgano attività di studio, documentazione o ricerca in settori collegati alle attività istituzionali dell'Assemblea legislativa.

Il **sesto** titolo circa i criteri e modalità per le spese di rappresentanza di cui alla l.r. 5/1997 (ora abrogata) introduce il principio di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini delle spese di rappresentanza consentite. Il **settimo** titolo, trattando dell'associazione degli ex Consiglieri della Regione (L.R. 26/1996), introduce la facoltà dei Consiglieri in carica di aderire alla suddetta associazione.

L'ottavo titolo abroga le seguenti leggi regionali

legge regionale 18 gennaio 1995, n. 3;

legge regionale 6 agosto 1996, n. 26;

legge regionale 22 gennaio 1997, n. 5;

legge regionale 26 luglio 1997, n. 24;

legge regionale 8 settembre 1997, n. 32.

Abroga altresì parte della legge regionale 42 del 1995.

I contenuti delle citate leggi regionali vengono riportati nel presente Testo unico, innovando dove si è ritenuto necessario, per corrispondere agli obiettivi di semplificazione e contenimento dei costi.